MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° P33/4101 sott. 106/16

Roma, 18 marzo 2004

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 1982. - Titolarità Certificato Prevenzione Incendi.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo e trasmesso da codesta Direzione Regionale con la nota che si riscontra, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione ed invita il Comando VV.F. di Mantova a farvi riferimento.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette l'allegato quesito proposto dal Comando VV.F. di Mantova inerente la problematica della titolarità del certificato di prevenzione incendi nel caso di coesistenza di più titolari.

Premesso che nel caso in cui il titolare dell'attività non sia coincidente con il gestore della stessa, valgono le disposizioni riportate nella L.C. prot. P1113/4101 del 31/07/98, si ritiene che, qualora le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco siano effettivamente gestite da differenti titolari (intesi come titolari dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'attività stessa) ed esistano aspetti di interconnessione dal punto di vista impiantistico o comunque della sicurezza antincendio, il certificato di prevenzione incendi debba essere unico, eventualmente cointestato. In tal caso dovrà essere chiaramente indicata l'eventuale ripartizione degli obblighi di cui all'art. 5 DPR 37/98 tra i diversi titolari.